



Sospensione cautelare: il c.d. strepitus fori

In tema di sospensione cautelare, il c.d. strepitus fori si sostanzia nell'“allarme” che la relativa vicenda penale abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell'ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all'esterno della notizia della condotta considerata crei nell'opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull'intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l'immagine.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal

CNF

Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell'adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

La sospensione cautelare ha la funzione di tutelare la dignità e il prestigio dell'Ordine forense

La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione disciplinare, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell'esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell'Ordine forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l'esclusione dell'ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l'ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l'organo

disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli\), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021](#)

Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l'esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell'incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l'ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare comminata all'incolpato dal Consiglio territoriale, ma successivamente assolto con formula piena in sede penale*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli\), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021](#)

NOTA:

Sulla diversa ipotesi di assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato”, cfr. da ultimo Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.

Sull'ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019. Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena, nonché dell'amnistia e dell'indulto, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin,

rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell'8 luglio 2016.
